

IMPOSTE SUL REDDITO

I crediti d'imposta al test del concordato preventivo biennale

di **Gianfranco Antico**

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Nel corso degli ultimi anni il **credito d'imposta** è divenuto una delle **forme di agevolazioni fiscali** più utilizzate dal legislatore per **incentivare lo sviluppo di determinate attività** e molto apprezzate dalle imprese, in quanto permette un **utilizzo agevole e spedito**, attraverso il meccanismo della **compensazione**.

Nell'ottica della **L. 111/2023** – che auspicava un ampliamento generalizzato del contraddittorio – il Legislatore doveva valutare, innanzitutto, se attribuire all'atto di recupero natura **accertativa, ovvero di mero atto riscossivo**. E se si fosse ritenuto di optare per la prima strada, si sarebbe dovuto intervenire a monte, sul D.P.R. 600/1973, **ric conducendo ad unità le norme sparse qua e là**, fermo restando, comunque, la necessità di integrare l'[articolo 1, D.Lgs. 218/1997](#), ricomprendendoli specificatamente.

E il legislatore ha, di fatto, battuto tale strada, **introducendo l'[articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#)** (fermi restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti, nonché quelli previsti dagli [articoli 51](#) e seguenti del D.P.R. 633/1972, e **senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice** nei termini stabiliti per i singoli tributi, per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), l'Ufficio può emanare **apposito atto di recupero motivato** da notificare al contribuente con le modalità previste dagli [articoli 60 e 60 -ter, D.P.R. 600/1973](#)) e **ampliando il raggio d'azione dell'[articolo 1, D.Lgs. 218/1997](#)** (il recupero dei crediti indebitamente compensati, non dipendente da un precedente accertamento, può **essere definito con adesione del contribuente**). Per effetto del comma 2-bis, dell'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#), le **somme da versare**, a seguito degli atti di adesione, **non possono essere rateizzate né compensate**.

Fermo restando che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo, di cui all'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#), come indicato nel **decreto MEF 24.4.2024**, gli atti di recupero di cui all'[articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#), **"predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati"**, il contraddittorio preventivo obbligatorio **non si applica agli atti di recupero** conseguenti al disconoscimento di **crediti di imposta inesistenti**, in forza di quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 7-bis, inserito in sede di conversione in Legge del D.L. 39/2024, che **interpreta il**

comma 1, dell'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#).

A fronte dell'accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, **gli accertamenti di cui all'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#) (analitici, analitici-induttivi e induttivi), non possono essere effettuati**, salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, **ricorrano le cause di decadenza dal concordato**, di cui agli [articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024](#) ([articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024](#)).

Il legislatore delegato, quindi, **vieta l'utilizzo dell'[articolo 39, D.P.R. 600/1973](#) *tout court*** nel suo complesso, inibendo, di fatto, **qualsiasi accertamento ai fini reddituali** per il reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

Tuttavia, proprio per la natura **dell'atto di recupero crediti** si deve ritenere possibile – pur se sul punto **appaiono necessarie delle indicazioni di prassi - l'accertamento della esistenza dei presupposti che legittimano la fruizione** dei crediti d'imposta e la conseguente notifica degli eventuali provvedimenti di recupero, poiché **prescindono da ogni relazione con la base imponibile** dichiarata o accertabile, ai fini del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.